



Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti
Capitaneria di Porto di Termoli

ORDINANZA N° 30/2008

(Gestione rifiuti – integrazione Ordinanza n. 20/2004)

Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Termoli:

- VISTI:** i Decreti Legislativi n. 152/2006 in data 03.04.2006 e n. 182/2003 in data 24.06.2003, recanti norme in materia ambientale e di conferimento dei rifiuti di bordo;
- VISTA:** l'Ordinanza del Comando in intestazione n. 20/2004 del 01/07/2004, con la quale è stato approvato il "Regolamento per l'organizzazione dei rifiuti nel porto di Termoli";
- VISTO** Il Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati, disciplina della raccolta differenziata ed altri servizi di igiene sanitaria, approvato con delibera del Consiglio Comunale n°26 del 07/06/2007;
- VISTI:** gli esiti delle riunioni tenutesi in data 29.05.2008 e 17.06.2008, presso la sede del Comando in intestazione, con la partecipazione della Regione Molise, del Comune di Termoli, del A.S.Re.M. di Termoli, del Consulente Chimico del Porto, dell'ARPA Molise, dell'U.S.M.A.F. di Pescara e di rappresentanti del locale ceto peschereccio, allo scopo di concordare, ad integrazione di quanto previsto nell'Ordinanza n. 20/2004, alcuni rilevanti aspetti in materia di modalità e tempistica di conferimento nell'ambito portuale dei rifiuti derivanti dalle attività svolte a terra e a bordo delle unità scalanti il porto di Termoli;
- RITENUTO** opportuno, in concomitanza con la stagione estiva e sulla scorta dell'esperienza maturata nel corso degli anni, dettare misure tese a disciplinare la tempistica e le modalità di conferimento nei contenitori portuali dei rifiuti derivanti dalle attività economiche svolte a terra, nei limiti fissati nell'apposito provvedimento del Sindaco del Comune di Termoli in materia di assimilazione ai R.S.U., sì da ridurre al minimo, il tempo di permanenza nell'area portuale in attesa del ritiro da parte degli auto compattatori, allo scopo di scongiurare il ricorrente problema dei miasmi generati dalla decomposizione delle sostanze organiche;
- RITENUTO** inoltre, necessario integrare le previsioni di cui alla succitata Ordinanza n. 20/2004 in materia di conferimento, con oneri a carico del produttore, dei rifiuti prodotti a bordo delle navi di linea scalanti il porto di Termoli, previa individuazione di un termine massimo per l'espletamento delle discendenti pratiche amministrative;
- VISTI:** gli artt.17, 68, 71 e 81 del Codice della Navigazione e gli artt. 59, 60, 77 e 82 del relativo Regolamento di Esecuzione (parte marittima);

ORDINA

ARTICOLO 1

MODALITA' DI CONFERIMENTO IN PORTO DEI RIFIUTI DERIVANTI DALLE ATTIVITA' TERRESTRI

Nell'ambito del porto di Termoli, è obbligo del produttore conferire i rifiuti solidi urbani ed i rifiuti assimilabili agli stessi come previsto dall'allegato "C" del Regolamento Comunale citato in preambolo, nei pubblici contenitori stradali nelle giornate di **domenica, martedì e giovedì**, negli orari:

a) dalle 21.00 alle 05.00 – nel periodo estivo (01 giugno – 15 settembre);

b) dalle 19.00 alle 05.00 – nel periodo invernale (16 settembre – 31 maggio)

Al di fuori delle suddette fasce orarie i rifiuti devono essere idoneamente detenuti presso i propri esercizi in contenitori a chiusura ermetica. I rifiuti devono essere conferiti utilizzando appositi involucri che non consentano la dispersione di liquidi o altre sostanze.

È sempre vietato:

- a) introdurre nei contenitori di raccolta sostanze liquide, materiale ardente o non completamente spento, materiali metallici e non metallici ingombranti che possono arrecare danno ai mezzi meccanici di svuotamento, rifiuti speciali non assimilati, inerti, rifiuti pericolosi, frazioni possibili di raccolta differenziata e non compatibile con la destinazione specifica del contenitore;
- b) depositare abbandonare e/o scaricare qualunque rifiuto fuori dagli stessi contenitori e/o su tutte le aree pubbliche e private.
- c) danneggiare, imbrattare o apporre adesivi sui contenitori adibiti alla raccolta di rifiuti;
- d) modificare arbitrariamente il posizionamento dei contenitori o la destinazione degli stessi;
- e) ai titolari dei magazzini e dei depositi frigorifero per la conservazione di prodotti ittici insistenti sull'area portuale nell'espletamento nelle ordinarie attività di pulizia dei rispettivi locali di creare accumuli di acqua sul manto stradale o di imbrattare, comunque, le strade con i residui del lavaggio.
- f) Il lavaggio degli autoveicoli.

ARTICOLO 2

TEMPISTICA DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI PRODOTTI DALLE NAVI SCALANTI IL PORTO DI TERMOLI ESPLETANTI IL SERVIZIO DI LINEA DI COLLEGAMENTO CON LE ISOLE TREMITI

Fermo restando le modalità di conferimento dei rifiuti di bordo di cui all'Ordinanza n. 20/2004 in data 01.07.2004, le **navi in servizio di linea con scali frequenti e regolari**, che, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del Dec.Lgs. n. 182/2003 in preambolo citato, non sono obbligati a conferire i rifiuti di bordo prima di ogni partenza, a parziale modifica ed integrazione di quanto previsto agli articoli 6, u.c., e 7 del citato provvedimento ordinatorio, potranno presentare la prevista "notifica", di cui all'Allegato I all'Ordinanza, e conferire i rifiuti di cui all'Annesso V della Convenzione Internazionale contro l'Inquinamento Marino (MARPOL) – rifiuti assimilabili agli urbani, tipo "*garbage*" (carta, plastica, vetro – esclusi i deperibili) – con cadenza periodica, ogni qualvolta necessario, comunque non superiore ad una volta a **settimana, in concomitanza con l'espletamento della pratica settimanale** di rilascio delle spedizioni (ammissione a pratica) e di presentazione della "notifica", da considerarsi quale termine ultimo.

Fermo restando il succitato termine massimo settimanale, il conferimento dei rifiuti alimentari e di ogni altra tipologia di rifiuto di bordo **deperibile**, dovrà avvenire secondo necessità (di massima 24 ore) in relazione alla quantità ed alle caratteristiche chimiche del medesimo in modo da evitare disagi a bordo.

Procedure analoghe a quelle di cui sopra potranno essere applicate, a seguito di specifico provvedimento autorizzativo del Comando in intestazione, da rilasciarsi dietro specifica e motivata istanza da parte dell'interessato, alle navi che, ancorché non espletanti servizio di linea, hanno dichiarato porto base nel porto di Termoli svolgendo conseguentemente settimanalmente/mensilmente la pratica di rilascio delle spedizioni (ammissione a pratica).

All'atto dell'espletamento della citata pratica amministrativa settimanale di rilascio delle spedizioni e di presentazione della "notifica", i comandanti/agenzie marittime avranno cura di esibire copia della ricevuta attestante l'avvenuto conferimento dei rifiuti di bordo a ditta

specializzata autorizzata al trattamento della specifica tipologia di rifiuti prodotti.

ARTICOLO 3
PUNITIVO E NORME FINALI

I contravventori alle norme di cui alla presente Ordinanza, qualora il fatto non costituisca reato e/o non siano direttamente applicabili le sanzioni di cui al Decreto Legislativo n. 182/2003, al Decreto Legislativo n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni e del Codice della Strada e le altre norme sanzionatorie in materia di legislazione ambientale, saranno perseguiti ai sensi degli artt. 1166 e 1174 del Codice della Navigazione.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare il presente provvedimento.

Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria e le altre Autorità con specifica competenza di controllo in materia ambientale sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.

Termoli, li 29.07.2008

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Antonio SARTORATO
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi
dell'art. 3, comma 2 del D. Lgs 39/1993)